

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2007;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale, esecutive a tutti gli effetti di legge, con le quali sono state emanate linee di indirizzo per l'estinzione anticipata di mutui ex art. 41 della L. 448/2001:

- n. 59 del 26 luglio 2007,
- n. 70 del 28/11/2006;
- n. 88 del 21/12/2006;

Visto l'art. 41, comma 2, della L. n. 448 del 28/12/2001, che consente, tra l'altro, agli enti locali la possibilità di provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31/12/1996, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi;

Premesso che:

- il Comune di Cattolica ha aderito alla convenzione con il Comune di Reggio nell'Emilia ed altri per l'affidamento dei servizi finanziari connessi all'emissione di prestiti obbligazionari e altre forme di indebitamento fino al 30/2/2008;

- che la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è risultata aggiudicataria della gara indetta dal comune capofila e che pertanto in data 23/05/2007, è stato stipulato il contratto relativo all'affidamento della gestione di tutti i servizi finanziari connessi all'eventuale emissione di prestiti obbligazionari e altre forme di indebitamento;

Dato atto che:

- non ricorrono le condizioni di dissesto finanziario di cui agli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- , sulla scorta dei conteggi predisposti da Monte dei Paschi di Siena, e allegati agli atti consiliari sopra richiamati, sussistono nel caso di specie le condizioni di cui all'art. 41, comma 2, della L. 448/2001;

- è stato approvato il rendiconto del penultimo anno antecedente l'esercizio nel quale si è deliberato il ricorso all'indebitamento di cui al presente mutuo;

- è stato deliberato il bilancio annuale nel quale è previsto il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al presente mutuo, nonché il bilancio pluriennale contenente la previsione della copertura dei connessi oneri;

- le somme rivenienti dal presente mutuo non sono sottoposte al regime della tesoreria unica;

- ai sensi dell'art. 204, comma 1, del T.U. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, l'importo annuale degli interessi del presente mutuo, sommato a quello dei mutui precedentemente contratto, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del medesimo TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo esercizio;

- ai sensi dell'art. 192 del TUEL, l'assunzione del mutuo de quo è di competenza della sottoscritta dirigente;

Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- di assumere da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena - Piazza Salimbeni, 3, un mutuo di E. 17.200.046,16 (diciassettemilioniduecentomilaquarantasei euro e sedici centesimi), della durata di anni 20 (venti), ai sensi del Decreto legislativo 1/9/1993 n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (in particolare art. 42) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e dell'art. 41 - comma 2 della L. 448/2001, con le garanzie ed alle condizioni di cui all'allegato schema di contratto ed in particolare ai seguenti patti:

1) tasso di interesse variabile semestralmente, costituito da una commissione fissa (spread) di punti 0,031 p.a. rispetto al tasso EURIBOR 6 mesi;

2) ammortamento mediante il pagamento di n. 40 semestralità posticipate comprensive sia della quota di rimborso del capitale sia delle quote di interesse, così come determinate secondo i criteri sopraindicati. L'ammortamento inizierà il 1 gennaio successivo alla data di stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 204, comma 2 lettera b), del T.U. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 68, lettera b), della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e le semestralità suddette scadranno il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Sulle somme eventualmente erogate nel periodo antecedente l'inizio dell'ammortamento saranno dovuti gli interessi di preammortamento ai sensi dell'art. 204, comma 2, lettera d) del T.U. 267/2000;

3) garanzia costituita da rilascio di delegazioni di pagamento su cespiti delegabili;

- di approvare espressamente, singolarmente e nel loro complesso, tutte le clausole ed i patti del citato schema di contratto, che si allega sotto la lett. "A" alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale fatta salva la facoltà di apportarvi le variazioni ed integrazioni che risultassero necessarie, utili od opportune, anche in relazione a nuove disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente determinazione;

- di individuare nella persona della dirigente dott. Claudia M. Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
